

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **63/1971** (ECLI:IT:COST:1971:63)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **BONIFACIO**

Camera di Consiglio del **10/02/1971**; Decisione del **24/03/1971**

Deposito del **30/03/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5508**

Atti decisi:

N. 63

ORDINANZA 24 MARZO 1971

Deposito in cancelleria: 30 marzo 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 87 del 7 aprile 1971.

Pres. BRANCA - Rel. BONIFACIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, contenente norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti da imprese industriali, promosso

con ordinanza emessa il 22 maggio 1967 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Schiattarella Vincenzo e Pastore Vincenzo, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.

Visto l'atto di costituzione di Pastore Vincenzo;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che con ordinanza 22 maggio 1967 (pervenuta a questa Corte il 28 luglio 1969) il tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento all'art. 39 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale concernente il d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011;

che innanzi a questa Corte si è costituito, con atto 9 ottobre 1969, il sig. Vincenzo Pastore, il quale ha chiesto che il decreto denunziato venga dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Considerato che con sentenza n. 98 del 26 giugno 1967 questa Corte dichiarò non fondata, in riferimento all'art. 39 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011;

che non sono stati adottati né sussistono motivi che possano indurre ad una diversa decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, contenente "norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti da imprese industriali" sollevata, in riferimento all'art. 39 della Costituzione, dall'ordinanza indicata in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 98 del 26 giugno 1967.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.